



*Ministero della Salute*

Ufficio Legislativo  
Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma



NOTA ESPLICATIVA CIRCA L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 48, COMMA 18, DEL DECRETO LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189, RECANTE "INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016".

Pervengono a questo Ministero numerose richieste di chiarimento in ordine all'ambito di applicazione dell'articolo 48, comma 18, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", che ha previsto che l'efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all'impiego, da parte delle società sportive dilettantistiche, dei defibrillatori semiautomatici, adottate in attuazione dell'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sospesa fino alla data del 1° gennaio 2017.

Si rende, pertanto, necessario chiarire che la predetta sospensione, sebbene sia stata motivata dalle esigenze, straordinarie ed urgenti, connesse all'evento sismico che ha colpito, nello scorso mese di agosto, le regioni centrali del nostro Paese - e più precisamente dall'esigenza di assicurare, nei Comuni interessati dal terremoto, il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici - produce effetti su tutto il territorio nazionale.

Tale conclusione è, infatti, imposta, oltre che dalla chiara lettera della disposizione che fa riferimento, solo nell'incipit, al terremoto, dalla necessità di garantire una uniforme applicazione, su tutto il territorio nazionale, di un obbligo giuridico, quale è quello della dotazione e dell'impiego, da parte delle

Visto dal funzionario responsabile

società sportive dilettantistiche, dei defibrillatori semiautomatici, dalla cui violazione possono discendere responsabilità di natura penale con riferimento agli eventi (morte o lesioni) determinatisi a cagione del mancato assolvimento del predetto obbligo giuridico.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Avv. Maurizio Borgo)

